



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI MIAGLIANO

13816 - MIAGLIANO - Piazza M. Libertà, 3 - Tel. 015/2476035 – Fax 015/2476707
C.F.: 81002150027 - P. IVA: 00373450022 - E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.it

ORDINANZA N. 11/2018

IL VICESINDACO

VISTO l'art. 26 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO che l'Oratorio Parrocchiale – Miagliano ha presentato presso questo Comune una segnalazione (registrata al n. 1914/2018 del protocollo generale di questo Ente), con la quale ha comunicato lo svolgimento dell'evento temporaneo denominato "14° Festa dello Gnocco", previsto per sabato 04/08/2018;

PRESO altresì ATTO che dalla domanda suddetta si evincono le modalità di svolgimento dell'evento in questione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ss.mm.ii (T.U.L.P.S);

VISTO Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, (D.lgs. del 18.08.2000, n. 267);

VISTO il D.lgs. del 30.04.1992, n. 285, nonché le ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.C.M. 01.03.91;

VISTA la L. 26.10.1997 n. 447;

VISTO il D.P.C.M. 14.11.97;

VISTO il D.P.C.M. 16.04.99 n. 215;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO pertanto di procedere per quanto di competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni, al fine di un regolare svolgimento dell'evento suddetto;

ORDINA

1. A) la chiusura temporanea del traffico veicolare di via Alessandro Volta eccetto autorizzati, e veicoli al servizio della manifestazione, **dalle ore 18:00 alle ore 00:00 di sabato 04/08/2018** al fine di consentire all'Oratorio Parrocchiale – Miagliano l'organizzazione e il regolare svolgimento dell'evento temporaneo denominato "14° Festa dello Gnocco";

2. l'evento dovrà rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni atte a garantire la pubblica sicurezza, come relazionato nella domanda presentata, dovrà essere quindi effettuata da parte dell'Organizzatore una rigorosa ed efficiente vigilanza al fine di consentire il regolare svolgimento dell'evento secondo le norme in materia;

3. dovranno essere osservati i limiti acustici massimi consentiti dalla normativa di riferimento;

4. è fatto divieto la somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

5. l'evento non dovrà essere inoltre in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica;

6. ai sensi dell'art. 15 c. F del Nuovo Codice della Strada, al termine dell'evento dovrà essere garantita la pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, a cura degli organizzatori dell'evento;

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune, e con ogni mezzo idoneo di informazione e con la posa di adeguata segnaletica;

E' FATTO OBBLIGO

a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

AVVISA

contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Miagliano (Legge 06/12/1971 n. 1034)

Dalla Residenza Comunale, li 03/08/2018

*Il Vice Sindaco
f.to Mauro Vinetti*